



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 22/14 DEL 12.5.2009

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 1 del 18.1.1999 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005 e s.m.i. relativa al progetto "Rinnovo della concessione mineraria temporanea per Feldspati e Caolino denominata Molino Falzu sita in territorio del Comune di Ardara". Proponente: SVI.MI.SA. S.p.A.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società SVI.MI.SA. S.p.A., a gennaio 2008, ha presentato l'istanza di V.I.A. per il progetto denominato "Rinnovo della concessione mineraria temporanea per Feldspati e Caolino denominata Molino Falzu sita in territorio del Comune di Ardara", ascrivibile alle categorie di cui al punto 19 dell'allegato B1 della Delib.G.R. n. 5/11 e s.m.i. "Attività di coltivazione di minerali solidi". L'istanza è stata integrata a luglio 2008 con l'inclusione dell'impianto di lavaggio del minerale sito ad Ozieri, in quanto pertinenza mineraria.

La proposta progettuale, il cui costo è pari a € 32.852.529,71, interamente a carico della Società proponente, ha come obiettivo il rinnovo della concessione mineraria (di cui il proponente è titolare dal 1999) denominata "Molinu Falzu" per lo sfruttamento di un giacimento di sabbie feldspatiche nel comune di Ardara da impiegarsi nell'industria ceramica.

Le aree del progetto di coltivazione si estenderanno per 7,5 ettari. Una parte della coltivazione (1,13 ettari) si svilupperà in un settore attualmente interessato dai lavori di coltivazione. L'altra parte interesserà un'area allo stato naturale che si estende su un pianoro ad una quota media di 336 metri s.l.m. La coltivazione avverrà a cielo aperto per gradonatura. Il progetto di coltivazione è suddiviso in tre lotti funzionali per una durata totale di 15 anni e l'estrazione di circa 3.185.000 tonnellate di minerale utile.

Il recupero ambientale avverrà contestualmente alla coltivazione del giacimento. In particolare è prevista la colmata dei vuoti e il modellamento morfologico (diminuzione delle pendenze dei versanti) utilizzando gli sterili dell'attività di estrazione.



Parte del minerale estratto è destinato al trattamento presso l'impianto di lavaggio, ricadente all'interno del perimetro della ZPS ITB013048 denominata "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri".

Rispetto alla situazione attuale si avrà un aumento della produzione di minerale direttamente commerciabile (da 150.000 a 226.000 t/anno) e un lieve incremento della quantità destinata al trattamento presso l'impianto (da 106.000 a 160.000 t/anno).

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 16 febbraio 2008, a seguito del deposito della prescritta documentazione e delle pubblicazioni di rito, cui non ha fatto seguito l'invio di osservazioni.

In data 29 aprile 2008 si è tenuta la presentazione al pubblico del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, alla quale hanno partecipato alcuni cittadini, oltre a un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

In data 18 luglio 2008, presso l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, si è svolta una prima conferenza istruttoria, nell'ambito della quale, essendo emerso che l'impianto di lavaggio costituisce una pertinenza mineraria, il Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (S.A.V.I.) ha ritenuto necessaria l'integrazione delle pubblicazioni nei quotidiani e il deposito della documentazione relativa all'impianto presso il comune di Ozieri. Nel contempo, il Servizio S.A.V.I. ha richiesto un insieme di integrazioni e approfondimenti.

Le nuove pubblicazioni sono state effettuate in data 26 luglio 2008 e le integrazioni sono state consegnate in data 18 settembre 2008.

Il Servizio S.A.V.I., a seguito della seconda conferenza istruttoria, svoltasi in data 19 novembre 2008, vista la documentazione agli atti, da ultimo integrata volontariamente in data 20 gennaio 2009, tenuto conto delle dichiarazioni del Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria circa la coerenza dell'attività in questione con gli indirizzi della Giunta regionale in materia, e del parere positivo del Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica di Sassari, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

a. relativamente al progetto di rinnovo della coltivazione mineraria:

1. al fine di garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e acque superficiali dovranno essere messe in atto tutte le misure idonee a prevenire pericoli di sversamenti di sostanze inquinanti sul terreno. In particolare:



- le operazioni di manutenzione, nonché il rifornimento dei mezzi, dovranno essere effettuate esclusivamente nell'area appositamente attrezzata e idoneamente impermeabilizzata;
 - in caso di sversamenti accidentali si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione degli inquinanti e il loro smaltimento in conformità alla normativa vigente;
2. prima dell'avvio dei lavori si dovranno rimuovere i muretti a secco esistenti e il pietrame che li costituisce dovrà essere accantonato per essere riutilizzato integralmente per la ricostruzione in fase di recupero;
3. relativamente alla fase di asportazione del terreno vegetale:
- il suolo asportato dovrà essere stoccato separatamente evitando mescolamenti del suolo agrario con i materiali sterili, in cumuli di altezza non superiore a 2 metri e ordinatamente dislocati in aree protette dalla potenziale azione eolica;
 - allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri, qualora si preveda un periodo di stoccaggio superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee autoctone ad elevato potere aggrappante;
4. al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri:
- la pavimentazione della pista e del piazzale di stoccaggio e l'impianto fisso di nebulizzazione, previsti quali misure di mitigazione, dovranno essere realizzati prima dell'avvio dei lavori del nuovo progetto di coltivazione;
 - la bagnatura delle piste e rampe di servizio e dei piazzali di coltivazione dovrà essere garantita tutti i giorni per un minimo di 3 volte al giorno nella stagione primaverile-estiva, mentre nella stagione invernale a seconda delle condizioni meteorologiche a discrezione del direttore della miniera;
 - dovrà essere effettuata a cura della Società la pulizia periodica della strada comunale dall'ingresso della miniera sino all'innesto sulla S.P. 80 mediante moto-spazzatrice;
 - le piantumazioni previste come barriera viva e di contenimento delle polveri dovranno essere realizzate il primo anno di attività dal rinnovo utilizzando esclusivamente specie autoctone sempreverdi ed escludendo l'uso di conifere. Gli impianti dovranno essere realizzati su più file, integrati con la vegetazione esistente, alternando specie arboree e arbustive con sesto irregolare e con densità sufficiente a creare una barriera continua;



5. l'andamento dei fronti di coltivazione dovrà essere il più naturaliforme possibile evitando cambi netti di direzione, in particolare nei settori nord-est e sud-est, e raccordandosi con la morfologia delle aree esterne;
6. lo scarico delle acque meteoriche dalla vasca di decantazione dovrà essere realizzato in modo da consentire l'esecuzione dei campionamenti per la verifica del rispetto dei limiti allo scarico di cui alla Tabella 3, Allegato 5 parte III del D.Lgs. n. 152/2006;
7. con riferimento al progetto di recupero:
 - a fine attività dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture e/o manufatti funzionali all'attività estrattiva, comprese vasche di decantazione, pavimentazioni, etc.;
 - l'utilizzo dei materiali di risulta nelle fasi di riempimento e rimodellamento morfologico dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2008, con la predisposizione di un piano di gestione e la caratterizzazione dei materiali, secondo le indicazioni dell'Allegato I. Tale piano dovrà essere autorizzato dal Servizio competente dell'Assessorato dell'Industria;
 - su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore ai 30 cm. I volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto;
 - le canalette per la regimazione delle acque meteoriche dovranno essere realizzate in materiale naturale quale terra o pietrame;
 - i muretti a secco dovranno essere ricostruiti con il pietrame precedentemente accantonato mantenendo le stesse caratteristiche dimensionali e costruttive e l'originario sviluppo lineare;
 - la scarpata sul settore ovest limitrofa alla pista principale dovrà essere destinata alla rinaturalizzazione mediante il rinfoltimento della vegetazione esistente. A tal fine, entro un anno dal rinnovo della concessione, dovranno essere impiantate specie arboree e arbustive coerenti con le serie vegetazionali del sito disposte con sesto irregolare e in piccoli gruppi;
 - in fase di coltivazione si dovrà evitare di interessare le formazioni a macchia spontanee presenti al piede della scarpata carbonatica sul lato orientale del cantiere. Eventuali altri esemplari presenti in aree interne al cantiere, dovranno essere reimpiantati per il rinverdimento di aree già recuperate;



- la morfologia finale dell'area recuperata dovrà ricreare il più possibile le forme dell'area circostante (paesaggio collinare con strutture tabulari), con due piccoli pianori residui, a nord e a sud, e la rinaturalizzazione con la costituzione di formazioni a macchia al piede delle scarpate carbonatiche, in continuità con quelle spontanee esistenti, mediante piantumazione di specie arbustive coerenti con il contesto vegetazionale;
 - dovrà essere messo in atto il piano colturale previsto (integrazione di settembre 2008) e garantite tutte le necessarie lavorazioni agronomiche per la restituzione dei terreni in condizioni ottimali per le attività agro-zootecniche previste. Detto piano dovrà essere integrato prevedendo un'estensione delle cure colturali per almeno tre anni dalla chiusura di ciascun lotto e l'esclusione del pascolo su tutte le aree per almeno tre anni dal completamento del recupero ambientale;
 - entro un anno dal rinnovo dell'autorizzazione, su tutte le aree del precedente progetto di coltivazione già soggette a recupero dovranno essere risarcite le piantine non attecchite;
 - durante l'esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Società dovrà avvalersi del supporto di un esperto (agronomo, o forestale) al fine di evitare/mitigare eventuali impatti non previsti in fase progettuale, verificare la corretta esecuzione delle azioni di recupero, con particolare riferimento alla ricostituzione del suolo, ed effettuare la scelta delle specie vegetali da impiantare;
8. al fine di consentire il periodico riscontro dei risultati raggiunti con le opere di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione, nonché l'applicazione delle presenti prescrizioni, dovrà essere trasmessa al Servizio S.A.V.I., al Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, all'A.R.P.A.S. e al Comune di Ardara, con periodicità triennale, una relazione e la documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei lavori eseguiti, compresa quella relativa ai muretti a secco, prima della loro rimozione e dopo la ricostruzione;
9. la prosecuzione delle attività previste nel progetto di coltivazione è condizionata all'espletamento di una procedura di verifica ambientale, da effettuarsi al termine di dieci anni dal rinnovo della concessione;
- b. relativamente all'impianto di trattamento del minerale:
1. entro un anno dal rinnovo della concessione, lungo i confini est (in adiacenza al capannone) ed ovest (a perimetro del piazzale superiore di deposito delle sabbie da



- lavare) dovrà essere realizzata una fascia verde con finalità multipla di mitigazione degli impatti mediante l'impianto di specie arboree-arbustive autoctone disposte su più file;
2. prima dell'avvio dei lavori del nuovo progetto di coltivazione, dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione della dispersione di polveri previste, ovvero:
 - il completamento della cementazione dell'intero piazzale basso dell'impianto;
 - l'installazione di un impianto fisso di erogazione di acqua nebulizzata a servizio della strada di accesso all'impianto, la sua prosecuzione sino all'area di deposito delle sabbie da lavare e la rampa di collegamento tra il piazzale delle sabbie e quello del lavaggio; la bagnatura dovrà essere garantita tutti i giorni per un minimo di 3 volte al giorno nella stagione primaverile-estiva, mentre nella stagione invernale a seconda delle condizioni meteorologiche a discrezione del direttore dell'impianto;
 3. dovrà essere effettuato un monitoraggio ambientale delle polveri aerodisperse (totali e PM_{10}) nelle aree limitrofe all'impianto. Le modalità di tale monitoraggio dovranno essere concordate con l'A.R.P.A.S., a cui dovranno essere trasmessi i risultati;
 4. entro un anno dal rinnovo della concessione, la Società dovrà provvedere ad una razionalizzazione del sistema esistente di raccolta e trattamento delle acque meteoriche afferenti all'area dell'impianto nonché a tutte le aree di deposito dei materiali, compresa l'area in affitto di stoccaggio delle sabbie ciclonate e dei limi (con la predisposizione di una specifica rete di raccolta e la manutenzione, ed eventuale integrazione, delle esistenti vasche di decantazione). I relativi elaborati progettuali dovranno essere trasmessi, prima dell'inizio dei lavori del nuovo progetto di coltivazione, al Servizio S.A.V.I., al Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica di Sassari, al Servizio Attività Estrattive, al Servizio Territoriale dell'Ispettorato ripartimentale C.F.V.A. di Sassari e all'A.R.P.A.S.;
 5. lo scarico sul Riu Mannu di Ozieri dovrà essere reso accessibile per i controlli di competenza da parte dell'ASL territorialmente competente;
 6. con riferimento al progetto proposto di recupero dell'impianto, considerata la vicinanza del Riu Mannu di Ozieri, il progetto definitivo da sottoporre ad autorizzazione dovrà essere finalizzato alla rinaturalizzazione o/e al riutilizzo agricolo estensivo. Nel progetto dovrà essere incluso il ripristino delle vasche e delle aree utilizzate per lo stoccaggio delle sabbie;
 7. al fine della mitigazione dell'impatto acustico derivante dall'esercizio dell'impianto:



- dovrà essere acquisito il parere dell'Amministrazione comunale di Ozieri, relativamente alla futura classificazione acustica dell'area in esame;
- dovrà essere effettuato, a cura della Società proponente, un monitoraggio acustico finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Qualora gli esiti del monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere individuati interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore al fine di garantire il rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata;
- la documentazione relativa al monitoraggio dovrà essere trasmessa all'A.R.P.A.S. ed al Comune di Ozieri.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio S.A.V.I.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento in esame denominato "Rinnovo della concessione mineraria temporanea per Feldspati e Caolino denominata Molino Falzu sita in territorio del Comune di Ardara", proposto dalla Società SVI.MI.SA. S.p.A., a condizione che siano rispettate e recepite, nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività estrattive, Servizio Territoriale dell'Ispettorato ripartimentale C.F.V.A. di Sassari, la Provincia di Sassari e l'A.R.P.A.S.;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio S.A.V.I., dovranno essere avviati entro tre anni dall'adozione della presente deliberazione, pena l'attivazione di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale. La Società SVI.MI.SA. S.p.A. dovrà inviare, secondo le modalità e i tempi stabiliti in premessa, al Servizio S.A.V.I. e agli Enti sopra indicati gli elaborati progettuali che recepiscono le prescrizioni elencate in premessa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 22/14

DEL 12.5.2009

Il Servizio S.A.V.I. provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale f.f.

Aldo Manca

Il Presidente

Ugo Cappellacci